



COMUNE DI LUSEVERA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
CONTENENTE I CRITERI E LE  
MODALITA' PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI, SUSSIDI,  
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE  
SINGOLE, ASSOCIAZIONI, ENTI  
PUBBLICI O PRIVATI  
L. 241 DEL 07.08.1990**

**ORIGINALE**

Approvato con delibera Consiliare n. 21 del 09.04.1991  
Ravvisato immune da vizi dal Comitato Provinciale di  
Controllo di Udine nella seduta del 22.05.1991 n. 55018  
di Prot.

F.to Il Segretario Comunale  
M. Del Fabbro

F.to Il Sindaco  
M. Mizza

Integrazione art. 6 e 12

Approvata con delibera Consiliare n. 25 del 28.09.2006

Il Segretario Comunale  
Marianna dott.ssa Petrelli



Il Sindaco  
Claudio Noacco



COMUNE DI LUSEVERA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE  
CONTENENTE I CRITERI  
E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI  
ECONOMICI A PERSONE SINGOLE,  
ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI  
L. 241 DEL 07.08.1990

ORIGINALE

Approvato con delibera consiliare n. 21 del 09.04.1991

Ravvisato immune da vizi  
dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine  
nella seduta del 22.05.1991 n. 55018 di Prot.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI LUSEVERA

PROVINCIA DI UDINE

OGGETTO: Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti Pubblici e Privati.

ART. 1

Il presente regolamento determina e criteri e le modalità cui il Comune di Lusevera deve attenersi nei procedimenti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché alla attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone singole ed associate e ad enti pubblici o privati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in attuazione e quale specificazione delle funzioni riconosciute al Comune dalla L. n. 142/90.

ART. 2

La concessione o l'attribuzione dei benefici di carattere economico di cui all'art. 1, da parte dell'Amministrazione comunale a favore di singoli cittadini potrà esplicitarsi solamente:

- a) per finalità sociali o assistenziali;
- b) per assicurare la regolare frequenza alla scuola materna, elementare e media.
- c) per incentivare la frequenza a corsi professionali agli istituti di istruzione superiore ovvero all'Università o istituti professionali da parte dei residenti.

ART. 3

L'Amministrazione Comunale può concedere i contributi, sussidi o sovvenzioni per finalità sociali o assistenziali e per colmare i dislivelli di partenza della gente di montagna rispetto a quella residente in zone territorialmente più favorite.

- previa domanda dell'interessato;
- di propria iniziativa

La concessione dovrà essere comunque subordinata all'accertamento di un effettivo stato di bisogno in capo al beneficiario (al nucleo familiare) a mezzo di relazione del

funzionario responsabile territoriale del servizio socio-assistenziale ovvero di idonea documentazione (quale, a titolo di esempio, il modello relativo alla dichiarazione dei redditi, stati di famiglia, certificazione del Sindaco circa lo stato di bisogno), tenuto conto della ubicazione territoriale dei richiedenti.

La Giunta comunale determina l'importo da corrispondere sulla base della documentazione sopracitata e in relazione all'eventuale disponibilità di bilancio.

#### ART. 4

L'Amministrazione può concedere i contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 2 lettera b):

- previa domanda di almeno un componente la famiglia dell'alunno;

- di propria iniziativa

I benefici economici di cui al presente articolo dovranno indirizzarsi esclusivamente agli alunni residenti in località del territorio comunale specie se non servite abitualmente dal servizio di scuolabus; per quanto attiene il trasporto nei casi in cui tale servizio possa risultare interrotto, i benefici economici possono essere estesi anche ad altri alunni.

La Giunta Comunale determina l'importo da corrispondere, in relazione all'effettiva disponibilità di bilancio e valutando la situazione reddituale familiare degli alunni beneficiari. Per quanto attiene ai trasporti valutando la distanza intercorrente fra l'abitazione dell'alunno e l'edificio scolastico.

- al costo del carburante

- ad eventuali diversi costi sostenuti (quali, a titolo d'esempio, i biglietti o gli abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico).

#### ART. 5

L'Amministrazione Comunale, al fine di incentivare la frequenza agli Istituti di istruzione superiore ovvero all'Università dei residenti, può concedere contributi sussidi o sovvenzioni agli studenti residenti sul territorio. I benefici economici saranno determinati dalla Giunta Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio, con riguardo:

- alla valutazione conseguita dagli studenti

- al reddito familiare

- dalla distanza intercorrente fra la sede scolastica e la residenza degli studenti.

All'uopo potranno essere approvati appositi bandi specificanti le modalità e i termini per la presentazione

delle domande e i documenti ad esse allegate.

#### ART. 6

La concessione o l'attribuzione di benefici a carattere economico di cui all'art. 1 a favore di Enti Associazioni Organizzazioni e privati potrà avvenire:

- a) per finalità sociali o assistenziali.
- b) per finalità ricreative, sportive e culturali.
- c) per finalità economiche produttive, e di valorizzazione del territorio.
- d) per finalità relative all'istruzione ed alle attività artistiche.
- e) per assistenza scolastica.

**Le domande relative a contributi ordinari dovranno di norma essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.**

#### ART. 7

I contributi sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 6 lettera a) potranno essere concessa previa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente associazione, società ecc. di cui deve essere allegato lo statuto o altra documentazione della quale si evince in modo non equivoco il fine e/o l'attività sociale o assistenziale del richiedente nonché un estratto dell'ultimo consuntivo approvato.

La Giunta Comunale determina l'importo da corrispondere sulla base della documentazione sopracitata e in relazione all'eventuale disponibilità di bilancio.

#### ART. 8

L'Amministrazione Comunale può concedere benefici economici per finalità ricreative, sportive o culturali ad Enti, Società, Associazione comitati ecc. previa domanda sottoscritta dal legale rappresentante cui deve essere allegata:

- relazione esplicante le attività svolte nell'anno precedente di richiesta di contributo.
- relazione illustrativa delle attività svolte o che si intendono svolgere nell'anno afferente la richiesta.
- preventivo di spesa relativo alle strutture, mezzi, equipaggiamenti.

La Giunta Comunale determina l'importo da corrispondere sulla base della documentazione prodotta con particolare attenzione alla valorizzazione della nostra peculiarità storica etnico linguistica e in relazione all'eventuale disponibilità di bilancio.



#### ART. 9

Al fine di incentivare lo sviluppo di attività economico-produttive e di valorizzazione del territorio di cui alla lettera c) dell'articolo 6, potranno essere concesse sovvenzioni agli operatori comunque associati ed eccezionalmente a singoli imprenditori sugli investimenti che si prefiggono di effettuare nel senso di compensare le condizioni di disagio che l'ambiente montano determina nella realizzazione delle iniziative. In particolare saranno prese in considerazione iniziative pilota, promozionali, divulgative, dimostrative, di assistenza tecnica, ricerca di mercato e valorizzazione dell'ambiente naturale, storico ed ambientale.

#### ART. 10

Al fine di incentivare l'istruzione promuovere e favorire le attività artistiche nonché la conoscenza dell'ambiente esterno e l'apprendimento della popolazione e in specie degli alunni delle scuole materne elementari e medie inferiori, l'Amministrazione Comunale può concedere benefici economici a finanziamento dei costi inerenti l'organizzazione di gite scolastiche o attività parascolastiche.

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui al presente articolo saranno determinati dalla Giunta Comunale, in relazione alla disponibilità di bilancio, previa domanda sottoscritta dal legale rappresentante degli organi scolastici e didattici di cui al precedente comma, illustrante le finalità che la gita o l'attività intende perseguire, nonché apposito preventivo di spesa.

#### ART. 11

I contributi, sussidi o sovvenzioni di cui all'art. 6 lettera c) potranno essere corrisposti ad Enti, Comitati, Associazioni o Gruppi di cittadini che concorrono nell'organizzazione del servizio di refezione scolastica o in altre attività di assistenza scolastica previa domanda del legale rappresentante esplicitante l'attività svolta dall'Ente ed un sintetico preventivo dei costi. La Giunta Comunale determina l'ammontare del contributo, sussidio o sovvenzione, stante le disponibilità di bilancio.

#### ART. 12

Tutte le erogazioni previste dall'art. 6 dovranno essere rendicontate all'Amministrazione Comunale da parte dei beneficiari nei modi e termini posti a pena della revoca del beneficio economico concesso e con l'obbligo della sua restituzione. Per contributi erogati di importo inferiore a Euro 700,00 la rendicontazione potrà essere effettuata tramite autocertificazione ai sensi di legge da parte del beneficiario.

#### ART. 13

Qualora il beneficiario usufruisca di altri benefici economici erogati da Enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, dovrà darne alla stessa tempestiva comunicazione, a pena revoca del contributo con l'obbligo di restituire lo stesso. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sulla scorta di tale comunicazione rideterminare l'importo del contributo, sovvenzione o sussidio concesso.

#### ART. 14

L'Amministrazione Comunale potrà a conoscenza dei cittadini il presente regolamento anche mediante avvisi da affiggersi in luoghi di pubblico passaggio.